

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DELLA  
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 72 DEL 02-09-2020**  
-----

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
DILETTANTISTICA MONTE SAN MARTINO PER LA GESTIONE  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO "P.STORTINI"**

-----  
L'anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre alle ore  
12:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta  
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei  
signori:

=====

<b>POMPEI MATTEO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>A</b>
<b>ABBATI PIER-NICOLA</b>	<b>Asses.-Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>CARASSAI VALENTINA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO  
COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  
Sig. ABBATI PIER-NICOLA nella sua qualità di Asses.-Vice Sindaco ed  
invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Il Sindaco, dott. Matteo Pompei, non partecipa alla discussione e all'approvazione dell'atto, quale parte interessata ai sensi dell'articolo 78, 2^ comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta pervenuta in data 29 agosto 2020, al protocollo di arrivo n. 2953, con la quale il Sig. Mauro Regoli, in qualità di Vice Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Monte San Martino, chiede la revisione della convenzione con il Comune di Monte San Martino per la gestione dell'impianto sportivo "*P. Stortini*", di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 4 marzo 2003, per lo svolgimento dei Campionati, e quale nuova Sede dell'Associazione;

CONSIDERATO che nella domanda, l'Associazione dichiara di assumere la piena manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, compreso il manto erboso, e si impegna ad adeguarla alle norme anti-Covid 19, previa presentazione di un progetto che sarà vagliato da parte dell'Amministrazione Comunale;

TENUTO CONTO che l'Associazione, considerata la rilevanza del programma, indica la durata minima della concessione in 5 stagioni sportive, e chiede che il Comune di Monte San Martino si faccia carico delle utenze relative ai consumi;

VALUTATI i contenuti significativi della proposta, e l'importanza dell'Associazionismo sportivo, inteso quale forma di espressione di impegno sociale e strumento di educazione, socializzazione e valorizzazione delle attitudini dei giovani;

RITENUTO, nell'intento di promuovere la diffusione della pratica sportiva, di sottoscrivere una nuova convenzione con l'Associazione ASD Monte San Martino per la regolazione dei rapporti;

CONSIDERATO che la gestione in concessione dell'impianto valorizza le forme associative che operano nel territorio, dando piena attuazione principio della sussidiarietà delle funzioni previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 118 della Costituzione, per una gestione di servizi a valenza sociale in collaborazione di soggetti, quali Associazioni, in una prospettiva partecipata finalizzata a:

- a) mantenere operative e ben curate le strutture adibite alla fruizione pubblica e ottenere una conduzione economica con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione;
- b) ottenere la massima fruibilità alle strutture pubbliche da parte di Cittadini e Associazioni, affinché tutti possano accedervi in modo migliore;

VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto, fra il Comune di Monte San Martino e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Monte San Martino, composto di 20 (venti) articoli;

RITENUTA la convenzione rispondente alle disposizioni di legge, completa sotto il profilo della regolamentazione dell'utilizzo delle strutture, coerente con gli obiettivi, le modalità di fruizione, le responsabilità e i doveri di chi ne fa uso;

VISTA la deliberazione 716/2012/PAR della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto- riguardo alle modalità di determinazione del canone dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente locale affidati in gestione alle Associazioni di interesse collettivo nei campi della cultura, dello sport e del sociale, con la quale si conferma che il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come Ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della Comunità amministrata, in quanto *“l'Ente locale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo”* (articolo 3, comma 2, del d.lgs. 267/2000), ribadendo che *“l'interesse alla conservazione e alla corretta gestione del patrimonio pubblico è da considerarsi primario anche perché espressione dei principi di buon andamento e di sana gestione e impone all'ente di ricercare tutte le alternative possibili che consentano un equo temperamento degli interessi in gioco, adottando la soluzione più idonea ed equilibrata, che comporti il minor sacrificio possibile degli interessi compresenti”*;

VISTO l'articolo 10, 3<sup>^</sup> comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: *“Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli Enti locali assicurano l'accesso alle strutture e ai servizi agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle Associazioni”*;

VISTO l'articolo 90 *“Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”*, comma 25, della legge 289/2002, per il quale *“nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”*.

VISTO l'articolo 826 del Codice Civile, contenente la disciplina dei beni di proprietà comunale destinati ad un pubblico servizio, e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali non possono essere sottratti alla loro destinazione, sussistendo un vincolo funzionale coerente con la vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività per attività di interesse generale;

VISTA la competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, secondo il disposto dell'articolo 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli Uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

## DELIBERA

1. DI RICHIAMARE e approvare le premesse alla narrativa che costituiscono parte integrante sostanziale del presente dispositivo.

2. DI APPROVARE la nuova convenzione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Monte San Martino per la gestione dell'impianto Sportivo "*P. Stortini*" di Monte San Martino, deliberata con atto Giunta Comunale n. 12 in data 4 marzo 2003, nel testo allegato al presente atto e parte integrante di esso.

3. DI DARE ATTO la presente convenzione:

- \* prevede l'assegnazione di locali da adibire a Sede dell'Associazione;
- \* ha la durata di 5(cinque) stagioni sportive, a cominciare dalla sottoscrizione del presente atto;
- \* l'Associazione si farà carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e dell'adeguamento alle norme anti Covid - 19 sul distanziamento sociale;
- \* sono a carico del concedente le spese per le utenze dei consumi.

4. DI INCARICARE il Responsabile del servizio proponente per la sottoscrizione della convenzione, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie od opportune al momento della firma.

5. DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'articolo 32, comma 1, la legge 69/2009.

6. DI APPROVARE, con separata e unanime votazione favorevole, l'immediata esecutività della deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

**Schema di convenzione per concessione in uso di un impianto sportivo "P. Stortini" di Monte San Martino**

(Allegato alla deliberazione Giunta Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

L'anno ....., il giorno -----, del mese di ....., presso la sede del Comune di .....

FRA

Il Comune di ..... C.F. ...., rappresentato dal ....., che qui stipula in nome e per conto dell'Ente medesimo, in qualità di Responsabile del servizio ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. .... in data ....., con la quale è stato approvato il presente atto, di seguito per brevità il "*Concedente, Ente o Comune*"

E

La Associazione Sportiva Dilettantistica Monte San Martino..... (C.F. .... P.Iva .....), con Sede in ....., Via ....., n. ...., rappresentata dal legale rappresentante - Signor ....., nato a ..... il ..... residente a ....., in ....., C.F. ...., di seguito per brevità il "*Associazione o Concessionario.*"

I quali intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, Ente e Associazione sportiva, e dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati, e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

I presenti premettono:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ in data ....., resa esecutiva, si stabiliva di concedere nuovamente in gestione all'Associazione il patrimonio comunale oggetto del presente atto, individuato nella Planimetria allegata alla deliberazione, per la durata di 5(cinque) anni decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

## **Articolo 1**

### **Oggetto della concessione**

Il Comune di Monte San Martino concede al Concessionario, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo "P. Stortini" di Monte San Martino. **L'impianto comprende: ..... Quanto forma oggetto della presente concessione è individuato nella planimetria allegata.**

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo, sopra descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto al Concessionario, allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

La gestione disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti alla conduzione dell'impianto.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

La presente convenzione persegue le seguenti finalità di interesse pubblico:

A- concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;

B- realizzare una gestione dei servizi "partecipata" in collaborazione di soggetti quali Società, Cooperative e Associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi;

C- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti dell'Ente concedente e con le attività di altre associazioni;

D- ottenere una conduzione economica che mira allo sviluppo autofinanziato degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico del concedente.

Il concessionario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, che altresì dichiara di condividere.

## **Articolo 3**

### **Modalità di svolgimento**

In attuazione delle finalità esposte, di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dall'Associazione deve costituire parte consistente dell'intera gestione.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde dell'operato del personale assunto che del personale volontario.

Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del dirigente responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

Il concessionario potrà avvalersi, nella propria attività, dell'opera prestata a titolo gratuito di dipendenti pubblici, appartenenti anche all'Ente pubblico concedente, i quali potranno svolgere tali servizi fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.

I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, all'uopo istituiti, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

È vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

La concessione non può essere sospesa o abbandonata per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

#### **Articolo 4**

##### **Durata della concessione**

La concessione ha la durata di 5(cinque) anni, con decorrenza dalla data della stipulazione. È escluso ogni tacito rinnovo.

La concessione può cessare anticipatamente per lo scioglimento consensuale, decadenza, revoca, inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

#### **Articolo 5**

##### **Cessazione anticipata**

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno del rapporto fiduciario nei confronti del concessionario, dovuto a verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente finalità della presente convenzione.

La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) gravi inadempimenti relative all'attuazione dei protocolli anticontagio COVID-19 emanate dalle autorità competenti;
- f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'Associazione solo nel caso di estinzione o scioglimento della Associazione stessa. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata con preavviso di almeno 6(sei) mesi.

#### **Articolo 6**

##### **Obblighi del concessionario**

La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata nell'intero complesso sportivo.

Il concessionario si obbliga a adeguare l'impianto ai protocolli emanati dalle autorità sportive in materia di sicurezza Covid -19, assumendone i relativi costi.

Il concessionario si obbliga a presentare per ogni lavoro di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strutture ed impianti concessi adeguato Progetto Tecnico che dovrà essere assistito dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale.

Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

Il concessionario, previa comunicazione al concedente può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

#### **Articolo 7**

##### **Obblighi del Comune**

Il Comune si farà carico dei consumi delle varie utenze (elettriche, telefoniche, energetiche e di somministrazione acqua) e della cura del verde all'esterno del rettangolo di gioco (area spalti, fasce esterne alle recinzioni, etc.).

Il Comune provvederà annualmente a versare alla Società sportiva un contributo minimo di € 1.000,00 a valere come liberalità per aiutare il mantenimento dell'associazione sportiva, la quale svolge finalità aggregative sociali importanti per la comunità. Il contributo potrà subire di anno in anno variazioni in aumento secondo le disponibilità economiche derivanti dal bilancio comunale.

#### **Articolo 8**

##### **Responsabilità**

Il Concessionario risponde dei danni causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo, ad eccezione dei danni causati da eventi calamitosi, vandalismo e comunque condotte criminali assunte da persone esterne non autorizzate alla fruizione dell'impianto sportivo.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

L'Associazione solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse, salvo quanto indicato dal successivo art. 11, comma 2 "utilizzo degli impianti".

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, il Concessionario è tenuto a stipulare adeguata polizza assicurativa.

#### **Articolo 9**

##### **Modalità di gestione**

Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana con la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche), avvalendosi in casi concordati con il concedente del servizio di Polizia Locale e/o Protezione Civile in caso di partite, eventi, manifestazioni organizzate nell'impianto sportivo.

Il concessionario riscuote le quote previste dal tariffario, informa l'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto, vigila sull'osservanza del calendario delle attività programmate, sull'orario, fornisce assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico, controlla la regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici ecc.), assolve con proprio personale a tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenta la necessità, esegue tempestivamente di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinarie e programmate di competenza.

#### **Articolo 10**

##### **Organizzazione delle attività**

Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti degli utilizzatori del complesso sportivo per attività autorizzate dal concessionario, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

## **Articolo 11**

### **Utilizzo degli impianti**

L'utilizzo del complesso sportivo, compresi gli impianti, le attrezzature e gli arredi esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali, salvo espresse esclusioni.

Il concessionario potrà, previa autorizzazione e prenotazione preventiva ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità, con manleva al concessionario per danni causati dai fruitori utilizzatori dell'impianto sportivo sottoscritta dai responsabili dei singoli gruppi/società/enti/cooperative/scolaresche o da singole persone fisiche richiedenti.

Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.

Al di fuori del normale periodo delle attività sportive del Concessionario, il Concedente potrà richiedere al Concessionario l'apertura dell'impianto sportivo per l'utilizzo ai cittadini del solo campo da gioco, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o danni arrecati alle strutture dell'impianto durante le aperture concordate.

## **Articolo 12**

### **Sorveglianza e custodia**

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso.

Il concessionario risponde della custodia dell'impianto.

## **Articolo 13**

### **Attività collaterali**

Nell'ambito del complesso sportivo al concessionario è consentito:

- 1.l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
- 2.il diritto di esclusiva di pubblicità;
- 3.l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, che dovrà provvedere alle autorizzazioni e licenze necessarie.

I proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti competono al concessionario.

Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate dal concessionario, prevedendo differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.

Il tariffario in vigore, il calendario e orario delle attività, devono essere esposti all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori.

#### **Articolo 14**

##### **Rendiconto della gestione**

A prova dell'avvenuto incasso dei proventi di cui agli articoli precedenti, il concessionario deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.

A fini notiziali entro il mese di gennaio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente può chiedere documentazioni ed effettuare verifiche.

#### **Articolo 15**

##### **Riconsegna dell'impianto**

L'atto di riconsegna al concedente dell'intero complesso sportivo, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione.

La riconsegna comporta la verifica, fatta in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

#### **Articolo 16**

##### **Cessione della convenzione**

E' vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione della presente convenzione o parte di essa.

#### **Articolo 17**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

#### **Articolo 18**

##### **Controversie**

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Macerata.

#### **Articolo 19**

##### **Elezione di domicilio**

Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso l'indirizzo indicato in epigrafe.

**Articolo 20**  
**Registrazione**

La presente convenzione ha valore di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso; in tale caso è fatto riferimento a quanto previsto dall'articolo 39 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

*Letto, approvato e sottoscritto*

Il Comune di Monte San Martino  
Monte San Martino  
Il Responsabile del servizio

L'Associazione Sportiva Dilettantistica  
  
Il Presidente

IL PRESIDENTE  
F.to ABBATI PIER-NICOLA

IL SEGRETARIO  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
Prot. N. 3600

li, 22/10/2020

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, li 22/10/2020

Il Segretario  
ERCOLI PASQUALE

-----  
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 02/09/2020

[ ] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune  
dal al senza reclami;

[X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE